

COMUNE DI TORGIANO
UFFICIO AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI



Comune di Torgiano

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***
(Legge regionale n. 11 del 13-05-2009, art. 8, comma 5)

Agg.to 2019

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Legge regionale n. 11 del 13-05-2009, art. 8, comma 5)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento
- Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi
- Art. 5 – Aspetti generali
- Art. 5 bis – Tipologia, modalità di assegnazione, gestione e utilizzo dei contenitori
- Art. 6 – Ordinanze contingibili e urgenti
- Art. 7 – Divieto di abbandono
- Art. 8 - Bonifica

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

- Art. 9 – Disposizioni e riferimenti
- Art. 10 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata
- Art. 11 – Centro Comunale di raccolta - «Isola Ecologica»
- Art. 12 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde
- Art. 13 – Raccolta domiciliare “a chiamata”
- Art. 14 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 15 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 16 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 17 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 18 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati
- Art. 19 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.
- Art. 20 – Rifiuti cimiteriali
- Art. 21 – Aree occupate da mercati o fiere
- Art. 22 – Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali
- Art. 23 – Aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 24 – Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 25 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti
- Art. 26 – Deiezioni canine
- Art. 27 - Cave e cantieri
- Art. 28 - Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 29 - Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
- Art. 30 – Competenze del Servizio relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni

CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 31 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali
- Art. 32 – Criteri qualitativi di assimilazione
- Art. 33 – Criteri quantitativi di assimilazione
- Art. 34 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- Art. 35 – Definizioni
- Art. 36 – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**TITOLO IV
GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI**

- Art. 37 – Rifiuti speciali
- Art. 38 - Rifiuti da attività di demolizione e costruzione
- Art. 39 - Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Art. 40 – Rifiuti Sanitari
- Art. 41 – Siringhe abbandonate
- Art. 42 – Carogne di animali
- Art. 43 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 44 – Pneumatici fuori uso

**TITOLO V
AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

- Art. 45 – Informazione, comunicazione e partecipazione
- Art. 46 – Accesso alle informazioni e Privacy

**TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 47 – Controlli
- Art. 48 – Accertamenti
- Art. 49 – Sanzioni
- Art. 50 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 51 – Validità del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina e definisce, in coerenza con il Piano d'ambito e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.L.vo 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto;
- h) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
- i) controllo e sanzioni.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

2. In particolare, l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;
- e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:
- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
 - la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Torgiano, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. *A.U.R.I.*: Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico.
- b. *Conai*: Consorzio Nazionale Imballaggi. Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 Consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
- c. *D.L.vo 152/06*: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 – parte IV nel testo vigente;
- d. *D.P.R. 158/99*: il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- e. “*rifiuto*”, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- f. “*produttore di rifiuti*”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g. “*detentore*”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h. “*gestione*”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- i. “*gestione integrata dei rifiuti*”: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e che comprende in ordine di priorità:
 - a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
 - b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
 - c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
 - d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli;
- j. “*raccolta*”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- k. "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l. "raccolta porta a porta o domiciliare": la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
- m. "raccolta domiciliare a chiamata": la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti la normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- n. "raccolta stradale": la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite contenitori posizionati in aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta indifferenziata o differenziata;
- o. "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- p. "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- q. "compostaggio domestico": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- r. "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- s. "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- t. "centro comunale di raccolta": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina del centro di raccolta è definita dal D.M. 08/04/08 e s.m.i. È individuato nel Piano d'ambito anche come "isola ecologica";
- u. "Contratto di Servizio" il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Torgiano;
- v. "Gestore del servizio": il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano d'ambito;
- w. "nucleo di vigilanza ecologica" nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento;
- x. "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- y. "imballaggio primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- z. "imballaggio secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- aa. “*imballaggio terziario*”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
- bb. “*rifiuto di imballaggio*”: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- cc. “*rifiuti sanitari*”: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78 e ss.mm.ii.
- dd. “*rifiuto urbano residuo – RUR*”: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- ee. “*utente*”: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu' utenze;
- ff. “*utenza*”: unita' immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- gg. “*utenza aggregata*”: punto di conferimento riservato a due o piu' utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantita' conferita da ciascuna utenza.

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 5 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per nuove costruzioni, i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree, destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, “grandi condomini”, in modo da limitarne anche la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.

2. I contenitori per la raccolta “di prossimità” devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il responsabile Area Vigilanza, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.

3. La localizzazione dei contenitori per la raccolta “di prossimità” è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

- a. è fatto obbligo di collocare i contenitori:
 - ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- b. deve essere rispettata la distanza di 5 metri rispetto a:
 - ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà;
 - ingressi di farmacie;
 - ingressi di scuole, asili, ospedali.
- c. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

3bis. I contenitori per la raccolta “porta a porta”, concessi in comodato, devono essere conservati all'interno della proprietà privata ed esposti al di fuori della stessa, ovvero su area pubblica, la sera

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

antecedente la data di svuotamento, facendo attenzione a non utilizzare sedi stradali o marciapiedi e non creare potenziale pericolo/intralcio per la circolazione viaria e pedonale.

4. Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

4bis. In presenza di utenze condominiali, sarà compito dell'amministratore di condominio (o di soggetto delegato in caso di condominio non costituito), in conformità al presente regolamento:

- individuare il corretto posizionamento dei contenitori all'interno delle aree private;
- richiedere i contenitori;
- informare gli utenti sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e sulla corretta gestione dei contenitori;
- gestire i rapporti con il comune e con l'ente Gestore del servizio;
- gestire gli eventuali procedimenti sanzionatori inerenti il condominio.

4ter. E' vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori.

5. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

6. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. È altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

7. I contenitori devono essere esposti per il ritiro quando sono pieni, avendo cura di compattare quanto possibile i rifiuti, al fine di diminuirne il volume.

8. Qualora il contenitore dovesse essere esposto non completamente pieno, lo svuotamento dello stesso sarà conteggiato per il complessivo volume potenziale del contenitore.

9. Il comune e il Gestore non saranno responsabili di eventuali danni a cose e/o persone causati da un uso improprio o da un errato posizionamento dei contenitori, assegnati in comodato agli utenti.

Art. 5 bis – Tipologia, modalità di assegnazione, gestione e utilizzo dei contenitori

1. Tutti i contenitori saranno assegnati previo invio al Comune o al Gestore (in caso di delega del servizio) di apposita richiesta e firma del contratto di comodato. Il contratto dovrà essere firmato dal titolare dell'utenza TARI o, in alternativa, qualora impossibilitato, da soggetto delegato dallo stesso.

2. Nel caso di utenze aggregate, la richiesta dovrà essere effettuata dall'amministratore di condominio o, in caso di assenza, da soggetto delegato da tutti gli altri utenti.

3. Il Gestore provvederà ad evadere la richiesta nel termine massimo di 30 giorni.

In attesa che sia evasa la richiesta, l'utente privato potrà servirsi del centro di raccolta comunale, ad eccezione del secco residuo.

4. Per gli immobili fino a 4 utenze saranno concessi, per ogni utenza, esclusivamente n. 3 contenitori da lt. 240 (n. 1 per ogni tipologia di rifiuto) e n. 1 mastello da lt. 20 per i rifiuti organici.

5. Gli immobili/residence composti da 5 e più utenze sono considerati ai fini del presente regolamento "condomini" (anche se non costituiti) e come tali dotati di contenitori da lt. 1100 (n. 1 per ogni tipologia di rifiuto) e da contenitore da lt. 240 per rifiuti organici.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

6. Gli immobili a prevalente destinazione produttiva, artigianale e commerciale potranno essere dotati di un massimo di 3 contenitori da lt. 1100 (1 per ogni tipologia di rifiuto) e da 1 contenitore da lt. 240 per i rifiuti organici previa valutazione/riscontro delle reali necessità.

7. Il Comune per le utenze del centro storico potrà optare per le seguenti tipologie di raccolta o entrambe:

- contenitori di prossimità “ecobox”: A ciascuna utenza, previa richiesta al competente ufficio comunale, saranno fornite le chiavi dei contenitori nei quali conferire i rifiuti.
- Mastelli o sacchi: a ciascuna utenza saranno forniti mastelli o sacchi che potranno sostituire in tutto o in parte gli “ecobox”

La tipologia di raccolta del centro storico sarà stabilita sulla base delle scelte ritenute più congrue dall’amministrazione comunale sentito il Gestore.

8. In caso di cessazione e/o disattivazione dell’utenza, si dovrà procedere come segue:

- istanza di cancellazione del nominativo dal ruolo TARI presso l’ufficio tributi
- istanza di restituzione dei contenitori assegnati in comodato previa compilazione e invio dell’apposita modulistica.

9. In caso di subentro:

- utenza singola (domestica e non): dopo aver effettuato la regolarizzazione della posizione TARI presso l’ufficio tributi, si dovrà trasmettere all’ufficio competente l’apposito modello, dichiarando il subentro ed evidenziando il nominativo del precedente utente e l’indirizzo esatto dell’utenza; i contenitori già presenti, salvo casi di rottura o danneggiamento, saranno mantenuti invariati.
- utenza aggregata: dopo aver effettuato la regolarizzazione della posizione TARI presso l’ufficio tributi, si dovrà trasmettere all’ufficio competente l’apposito modello, dichiarando il subentro ed evidenziando il nominativo del precedente utente e l’indirizzo esatto dell’utenza.

10. La raccolta del vetro sarà effettuata esclusivamente mediante i contenitori di prossimità “campane” dislocate in vari punti del territorio comunale e nel centro comunale di raccolta.

11. Il comune di Torgiano congiuntamente con il Gestore, promuove l’utilizzo del compostaggio domestico e avvia periodiche campagne di sensibilizzazione dell’utente all’utilizzo del composter.

12. I contenitori, qualora la loro tipologia lo consenta, potranno essere dotati, a scelta dell’utenza, di apposite serrature magnetiche, la cui apposizione dovrà essere concordata con il Gestore del servizio e con costi a carico dell’utente stesso.

13. I contenitori sono concessi in comodato gratuito e come tali dovranno essere mantenuti dagli utenti in buone condizioni, la manutenzione da parte dell’utente prevede la pulizia e/o la disinfezione periodica. Il posizionamento degli stessi rimane ad esclusiva responsabilità dei comodatari.

Art. 6 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 7- Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco, tramite gli uffici competenti, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Le ordinanze ed i provvedimenti riguardanti i rifiuti in genere, sono di competenza dell'ufficio ambiente dell'ente
6. Compete all'ufficio Vigilanza l'accertamento ed i controlli in materia di rifiuti, i procedimenti riguardanti i provvedimenti sanzionatori pecuniari/penali/etc.. derivanti anche dalla inottemperanza ai provvedimenti cui al punto 5.

Art. 8- Bonifica

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono disciplinate dal Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I
**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI**

Art. 9– Disposizioni e riferimenti

1. È istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.L.vo 152/06 e s.m.i., dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dall'A.U.R.I., i quantitativi percentuali minimi prescritti.
2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
 - c) frazione organica umida (F.O.U.);
 - d) potature e sfalci;
 - e) legno e ingombranti;
 - f) indumenti usati;
 - g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
 - h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - i) pile e batterie esauste;
 - j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
 - k) oli minerali ed oli vegetali;
 - l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

Art. 10 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.
Nello stesso sono indicate:
 - a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
 - b) le modalità di organizzazione della raccolta;
 - c) le caratteristiche dei contenitori;
 - d) le modalità e i tempi di conferimento;
 - e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.
2. È fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.
3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 11– Centro Comunale di raccolta - “ISOLA ECOLOGICA”

1. Il Centro Comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal Contratto di Servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo del Centro Comunale di raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune ed all'A.U.R.I. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
6. In ottemperanza al Contratto di Servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi in difformità alle norme del presente Capo.
7. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.
8. Sulla base di specifici accordi tra i Comuni, possono avere accesso al Centro Comunale di raccolta anche gli utenti di altri Comuni dotati di apposito tesserino per la identificazione e registrazione del conferimento.

Art. 12 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo della metodologia del composter.
3. Per favorire il compostaggio domestico viene fornito, previa richiesta, in comodato d'uso dal Gestore del servizio un composter unifamiliare. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il Gestore controlla e verifica, attraverso il servizio di Vigilanza Ambientale, il corretto utilizzo del composter da parte dell'utente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 13– Raccolta domiciliare “a chiamata”

1. Il Comune può istituire, sulla base delle disponibilità finanziarie, il servizio di raccolta domiciliare “a chiamata” dei rifiuti urbani ingombranti.
2. In caso di attivazione del servizio, l’utente deve disporre i rifiuti ingombranti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio. Il limite quantitativo giornaliero è di circa 1 metro cubo; quello annuo non potrà superare i 5 metri cubi. Nel caso di non attivazione del servizio “a chiamata”, l’utente deve conferire i rifiuti ingombranti presso il Centro Comunale di Raccolta.
3. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all’interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

Art. 14 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all’articolo 6, comma 2, lettere g, h, i, j, k, nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell’imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro Comunale di raccolta;
- c) i prodotti e contenitori etichettati “T e/o F”, i RAEE e gli olii vegetali e minerali devono essere conferiti presso il Centro Comunale di raccolta.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 15– Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal Contratto di Servizio.

Art. 16- Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza trimestrale, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.
3. E' data facoltà al Comune di effettuare verifiche durante le operazioni di pesatura, senza preavviso.

Art. 17– Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.
2. Il progetto allegato al Contratto di Servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.
3. Il progetto allegato al Contratto di Servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta:
 - a) aree a bassa densità abitativa;
 - b) aree ad alta densità abitativa;
 - c) Centro Storico.
4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:

a) aree a bassa densità abitativa: sono aree urbane a bassa densità abitativa (aree rurali, case sparse, villette singole) nelle quali si applica una **raccolta porta a porta** con frequenze di raccolta medio-basse e con contenitori di volumetria adeguata all'utenza ed alle diverse frazioni merceologiche (imballaggi in plastica, metalli, carta e cartone e secco residuo). Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal Contratto di Servizio.

In tali aree la raccolta della Frazione Organica Umida è prevista mediante l'assegnazione di piccoli contenitori (mastelli) ad ogni utenza singola, mentre la raccolta del vetro è previsto mediante l'utilizzo dei contenitori di prossimità "campane" dislocate in varie zone del territorio comunale.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti.

Nei giorni e secondo le modalità prestabilite, in base al calendario comunicato dal Gestore del Servizio, il contenitore dovrà essere posizionato esternamente alla proprietà e al di fuori della sede stradale, a cura dell'utenza avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione.

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta come sopra indicato non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate; la non corretta separazione dei rifiuti sarà oggetto di sanzione da parte degli organi competenti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del Servizio, previa segnalazione al competente ufficio.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

I contenitori, appena effettuato lo svuotamento e fino allo svuotamento successivo, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

b) aree ad alta densità abitativa: sono aree urbane ad alta densità abitativa (aree con presenza di condomini, pertinenze private, di attività commerciali) nelle quali si applica una **raccolta porta a porta** con frequenze di raccolta medio-alta e con un numero di contenitori di idonea volumetria.

In tali aree la raccolta delle diverse frazioni merceologiche (imballaggi in plastica, metalli, carta e cartone e secco residuo) è prevista, in forma aggregata per condomini e residence, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso per la consegna di un numero di contenitori adeguato al numero dei condomini e in forma autonoma per le utenze singole e immobili fino a un massimo di 4 utenze.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto di comodato è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione in termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con unica richiesta sottoscritta da tutti gli utenti oppure mediante sottoscrizione di un soggetto delegato formalmente da tutti gli altri, in entrambi i casi tutti i condomini/utenti saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

La raccolta del vetro è prevista mediante l'utilizzo dei contenitori di prossimità "campane" dislocate in varie zone del territorio comunale.

Secondo le modalità prestabilite e nei giorni fissati dal calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio, il contenitore dovrà essere posizionato al di fuori della sede stradale, a cura del responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti, avendo attenzione a non determinare ostacoli o rischi per la circolazione stradale.

I contenitori che non saranno correttamente posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non regolarmente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; il responsabile dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dei responsabili. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

Qualora anche per i condomini sia attivata la modalità di raccolta porta a porta, anche parziale (solo per alcune tipologie di rifiuti) previa consegna di appositi contenitori "mastelli", le modalità di conferimento dei "mastelli" sono identiche a quelle cui alla precedente lettera a).

c) Centro Storico: in tale area, in funzione della conformazione urbanistica, il servizio viene svolto con un servizio di **raccolta di prossimità "ecobox"** con frequenze di raccolta alte e con contenitori di volumetria adeguata alle utenze da servire ed alle diverse frazioni merceologiche (imballaggi in plastica, metalli, carta e cartone e secco residuo).

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

In tale area la raccolta delle diverse frazioni merceologiche (imballaggi in plastica, metalli, carta e cartone, frazione organica umida e secco residuo) è prevista, di norma, in forma collettiva previa consegna, da parte del Gestore, delle chiavi adibite all'apertura dei contenitori; infatti, i contenitori installati sono chiusi con serratura gravitazionale ed assegnati ad un preciso numero di utenze, per impedire il conferimento di rifiuti da parte di estranei.

La raccolta del vetro è previsto mediante l'utilizzo dei contenitori di prossimità "campane" dislocate in varie zone del territorio comunale.

Gli imballaggi di cartone, prima di essere depositati negli appositi contenitori, dovranno essere ridotti di volume in modo da occupare il minor spazio possibile.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal Contratto di Servizio.

È fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale potrà modificare la posizione dei contenitori e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze di servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

Il conferimento della FOU (frazione organica umida) all'interno dei contenitori di prossimità "ecobox" dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.

È fatto divieto di depositare rifiuti di qualunque natura fuori dai cassonetti di prossimità "ecobox".

Qualora nei centri storici sia attivata la modalità di raccolta porta a porta, anche parziale (solo per alcune tipologie di rifiuti) previa consegna di appositi contenitori "mastelli", le modalità di conferimento dei "mastelli" sono identiche a quelle cui alla precedente lettera a).

5. È fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- vetro;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche.
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

I rifiuti debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori, ad eccezione dei rifiuti di carta, plastica e metalli.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art.18 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati

1. È vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. È altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.

2. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel Contratto di Servizio. Sarà cura dello stesso Gestore dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.

3. Nelle aree oggetto di spazzamento il Gestore del servizio collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al Contratto di Servizio.

4. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

I materiali raccolti sono conferiti, previa pesatura, agli impianti individuati dal Piano d'Ambito.

La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al Contratto di Servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

5. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

Art. 19 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio;
- in caso di quantitativi limitati (massimo Kg. 10), mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata della Frazione Organica Umida.

2. Sono esclusi gli esiti delle coltivazioni agricole.

Art. 20 - Rifiuti cimiteriali

1. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale ordinaria

I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero; in particolare rientrano tra

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

essi i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, oltre ai rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde.

2. Rifiuti da esumazione ed estumulazione

a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2 lettera a).

c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, secondo la vigente legislazione statale e regionale.

d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici costituiti da resti metallici di casse (zinco, piombo) previa disinfezione. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 21 – Aree occupate da mercati o fiere

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti durante l'attività di vendita, i quali devono mantenere libera da rifiuti anche l'area attigua a quella di vendita per una profondità non inferiore a 2 (due) metri.

2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

3. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 22 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico, sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri.

Art.23 - Aree adibite a spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
2. . Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.
3. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, ecc.).
Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica.
È ammesso l'uso di stoviglie monouso, ma in tal caso queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili e compostabili certificati.
Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate certificate come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432.
4. Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma e le ditte incaricate delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

Art. 24 - Aree pubbliche occupate da cantieri

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 25 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 26 – Deiezioni canine

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.
2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 27 - Cave e cantieri

1. I proprietari o gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 28 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi; tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido, con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 29 - Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
2. le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

Art. 30 - Competenze del Servizio relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni

1. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente art. 29, comma 1, competono al Servizio che le esegue su invito del Sindaco, in esecuzione di periodici programmi o campagne dimostrative.
2. Spettano al Servizio anche le attività di cui all'art. 29, comma 2, salvo, comunque, il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, di cui si possa essere pervenuti all'identificazione, che le esegue su disposizione del Sindaco a seguito di segnalazioni dei competenti Uffici Comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Amministrazione Provinciale.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 31 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.:
 - a) Rifiuti da attività commerciali [art. 184, c.3, lett. e)];
 - b) Rifiuti da attività di servizio [art. 184, c. 3, lett. f)];
 - c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

e) Rifiuti da attività artigianali e industriali: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii;

b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 26 e 27.

3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;

b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

c) rifiuti di imballaggi terziari;

d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

4. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

È vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

Art.32 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, c. 2, lett. g) del D.Lvo. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto degli indirizzi dettati dalla DGR 379/2010, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 25, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 27, di seguito elencati:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04¹
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
 - 03 03 01 scarti di corteccia e legno

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 - 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 - 15 01 02 imballaggi in plastica
 - 15 01 03 imballaggi in legno
 - 15 01 04 imballaggi in metallo
 - 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
 - 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
 - 20 01 01 carta e cartone
 - 20 01 02 vetro
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 01 10 abbigliamento
 - 20 01 11 prodotti tessili
 - 20 01 25 oli e grassi commestibili (vedi art. 11)
 - 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27² (vedi art. 11)
 - 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29³ (vedi art. 11)
 - 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31⁴ (vedi art. 11)
 - 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33⁵ (vedi art. 11)
 - 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35⁶ (vedi art. 11)

1

2 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi

3

4 vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

5

6 detergenti non pericolosi

7

8 medicinali non pericolosi

9

10 batterie e accumulatori non pericolosi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37⁷
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
 - 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
 - 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 - 20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria
 - 20 03 07 rifiuti ingombranti

Art. 33 - Criteri quantitativi di assimilazione

1. Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli 31 e 32 si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, per singola attività, la quantità di 10 t/anno,
2. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore al valore indicato al punto precedente, comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero/smaltimento a proprio carico.

Art. 34 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal Contratto di Servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

**TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

Art. 35 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro

6

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi

7

legno non pericoloso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui della produzione;

- **produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

- **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

- **consumatore:** il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Art. 36 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del Gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. 152/06, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224 di cui sopra, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 152/06;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema,

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del D.Lgs 152/06. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

5. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

6. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

7. I rifiuti di imballaggio secondario, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico solo con le modalità previste dai servizi di raccolta differenziata.

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 37- Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 6, comma 2, punto b) e art. 43, comma 1, del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 6 comma 2, punto b) ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il Gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184, 3° comma del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 38 - Rifiuti da attività di demolizione e costruzione

1. Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti devono essere avviati ad idonei impianti di recupero, autorizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dal punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero, ai sensi del punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

Art. 39 – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nel Centro Comunale di raccolta.

2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al Centro Comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

3. È vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

Art. 40 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.

Art. 41 – Siringhe abbandonate

1. È vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.

3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 42 - Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza, su richiesta del Comune, un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nullaosta sanitario.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 508 e ss.mm.ii., i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 43 –Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460 e s.m.i..

Art. 44 - Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. È vietato immettere nei contenitori di qualsiasi tipo del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. gli pneumatici dovranno essere smaltiti esclusivamente con l'ausilio di ditte specializzate.

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi del Piano d'ambito, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.
2. A tal fine, in accordo con l'AURI e con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 46 - Accesso alle informazioni e Privacy

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n.195/2005 e ss.mm.ii., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90 e ss.mm.ii., per le restanti fattispecie.
2. I dati degli utenti saranno utilizzati dall'amministrazione comunale, dai gestori dei servizi e soggetti delegati per lo svolgimento del servizio, per comunicazioni, per controlli e sanzioni e per fini statistici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del DGPR 679/2016.

**TITOLO VI
CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 47– Controlli

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/06.

Art. 48 – Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale; possono altresì provvedere gli operatori del soggetto Gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, denominati Nucleo di Vigilanza Ecologica, espressamente incaricati e formati.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché da tutti gli altri soggetti abilitati ai sensi delle normative vigenti

Art. 49 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni nei limiti minimi e massimi di seguito elencati nell'allegata Tabella 1, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 3/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689.
3. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed all'accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del soggetto Gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano, per quanto di competenza, le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale, la normativa Regionale e i regolamenti comunali.

Art. 51 - Validità del regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

3. successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento il comune o il Gestore del servizio provvederanno, qualora siano riscontrate situazioni di contrasto (valutate tali), a conformare il servizio con quanto disciplinato nei precedenti articoli, portandone a conoscenza gli utenti interessati.

COMUNE DI TORGIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TABELLA 1

ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

| Articolo | | Descrizione | Minima (Euro) | Massima (Euro) |
|----------|--------------------|--|---------------|----------------|
| Art. 5 | Comma 5 | Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 5 | Comma 6 | Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori. | 25,00 | 500,00 |
| Art.10 | Comma 2 Comma 3 | Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 11 | Comma 7 | Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 13 | Comma 3 | Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 14 | Comma 1 | Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 a) | Aree a bassa densità abitativa – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 a) | Aree a bassa densità abitativa – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 a) | Aree a bassa densità abitativa – Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 b) | Aree ad alta densità abitativa – Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 b) | Aree ad alta densità abitativa – Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 b) | Aree ad alta densità abitativa – Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 c) | Centro storico - Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 c) | Centro storico – Divieto di spostare, danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli | 25,00 | 500,00 |

COMUNE DI TORGIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

| | | | | |
|---------|--------------------|--|--------|--------|
| | | addetti al servizio di raccolta. | | |
| Art. 17 | Comma 4 c) | Centro storico – Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 | Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiali biodegradabili e compostabili certificati. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 17 | Comma 4 c) | Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori "di prossimità". | 50,00 | 500,00 |
| Art. 18 | Comma 1 | Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici. Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 19 | Comma 1 | Divieto di immissione nei contenitori destinati alla differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 21 | Comma 1 | Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 21 | Comma 2 | Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 21 | Comma 3 | Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 22 | Comma 1 | Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 22 | Comma 2 | Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 22 | Comma 4 | Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti dello spazio esterno all'esercizio per una profondità di almeno 2 metri. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 23 | Comma 1 | Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, luna park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 23 | Comma 2 | Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 23 | Comma 3 | Obbligo dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Divieto di utilizzo di stoviglie non riutilizzabili o di plastica. | 100,00 | 500,00 |
| Art. 24 | Comma 1 | Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area. | 50,00 | 500,00 |
| Art.25 | Comma 1 | Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area. | 25,00 | 500,00 |
| Art.26 | Comma 1 Comma 2 | Obbligo della rimozione delle deiezioni animali da aree pubbliche. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 31 | Comma 4 | Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta. | 100,00 | 500,00 |
| Art. 36 | Comma 3 | Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi | 25,00 | 500,00 |

COMUNE DI TORGIANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

| | | | | |
|---------|---------|---|-------|--------|
| Art. 36 | Comma 3 | Divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 36 | Comma 7 | Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari. | 25,00 | 500,00 |
| Art. 39 | Comma 3 | Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole. | 50,00 | 500,00 |
| Art. 41 | Comma 1 | Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico | 50,00 | 500,00 |
| Art.44 | Comma 2 | Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. | 50,00 | 500,00 |